

(N. 1928)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1957

Facoltà del Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo.

ONOREVOLI SENATORI. — Il divieto di assumere personale salariato, posto alle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e ormai in vigore da cinque anni, con l'impedire il graduale rinnovo delle maestranze, ha determinato effetti negativi nell'andamento delle lavorazioni e dei servizi del Ministero della difesa.

È infatti da considerare che presso detta Amministrazione cessano annualmente dal servizio per le varie cause naturali oltre duemila salariati, in prevalenza tra i più esperti e qualificati. Ciò senza considerare il numero notevolissimo di quelli che si sono avvalsi e, prevedibilmente, si avvarranno delle norme sull'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, prorogata per due anni.

Ora, non vi ha dubbio che nel complesso la massa degli operai dipendenti dal Ministero della difesa è esuberante rispetto alle ef-

fettive esigenze del servizio; peraltro, in singoli settori e in talune singole località, cominciano a manifestarsi preoccupanti deficienze di operai particolarmente specializzati.

Il ricorso a operai giornalieri, consentito dall'articolo 3 della stessa legge 26 febbraio 1952, n. 67, non può, data la precarietà del rapporto, ovviare ai difetti di struttura che il blocco assoluto delle assunzioni va determinando.

Dopo attento esame del complesso problema si è divisato di proporre l'unito disegno di legge che, senza arrestare il naturale alleggerimento della massa globale dei salariati delle Forze armate e senza contrastare gli effetti delle norme sull'esodo volontario, consentirà tuttavia di ovviare alle suindicate difficoltà di settore o di località.

Il provvedimento è infatti inteso a concedere all'Amministrazione militare la facoltà di derogare al divieto di cui all'inizio.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In aderenza a quanto sopra detto, tale facoltà è limitata quantitativamente nel senso che le assunzioni dovranno essere contenute entro il limite di un quinto dei posti di operai permanenti e temporanei resisi vacanti per cause normali durante l'esercizio finanziario precedente, e sarà esercitata presso quegli stabilimenti di lavoro nei quali si manifestino le deficienze rilevate, in relazione alle vacanze verificatesi negli stabilimenti stessi e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro della difesa di concerto con quello del tesoro (articoli 1 e 2).

Una aliquota dei posti sarà inoltre riservata ai volontari specialisti delle Forze armate da poco congedati e agli operai provenienti dalle scuole allievi operai degli stabilimenti militari, raggiungendosi in tal modo gli ulteriori obiettivi di utilizzare una fonte di elementi già selezionati sotto ogni profilo, di favorire l'arruolamento degli specializzati e di sostenere le benemerite scuole allievi operai (articolo 3).

L'articolo 4 indica i mezzi di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga al disposto dell'articolo 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, possono essere assunti, con le modalità di cui alla legge stessa, salariati non di ruolo di età non superiore ai 30 anni nelle categorie 1^a, 2^a e 6^a in sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui alla legge 27 febbraio 1955, numero 53, e successiva proroga.

Art. 2.

La facoltà di cui sopra può essere esercitata, per ciascun stabilimento di lavoro, entro il limite del quinto dei salariati cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario precedente nello stesso stabilimento e per un numero di posti da determinarsi annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Le assunzioni non potranno comunque superare il quinto dei salariati complessivamente

cessati dal servizio in tutti gli stabilimenti di lavoro delle Amministrazioni militari durante l'esercizio finanziario precedente.

Art. 3.

Una aliquota non inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni può essere riservata ai volontari specialisti delle Forze armate congedati da non oltre un anno e agli operai che hanno seguito con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, valutabile in lire 355 milioni, sarà fronteggiato per lire 80 milioni con gli ordinari stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo 79 dell'esercizio 1956-57 e per lire 275 milioni a carico dei capitoli dello stesso stato di previsione corrispondenti ai capitoli 165 (lire 235 milioni) e 183 (lire 40 milioni) dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.